

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

## CAMERA DEI DEPUTATI II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

**Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti  
"Riforma dell'ordinamento forense"**

### OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE

**"DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE",**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 4 SETTEMBRE 2025**

*Illustre Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,*

nel ringraziare per l'opportunità di interloquire sul tema generale della riforma dell'ordinamento forense, formuliamo le seguenti, brevi, osservazioni in ordine alle modalità di esercizio della professione, riservandoci ogni eventuale integrazione, qualora si rendesse opportuna.

### PREMESSA

Il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 4 settembre 2025, recepisce l'impianto e lo spirito del testo di riforma dell'ordinamento forense, frutto di un intenso lavoro congiunto delle componenti istituzionali e associative dell'Avvocatura italiana, nell'ambito di un "tavolo nazionale" costituito presso il Consiglio Nazionale Forense: l'obiettivo comune era quello di prevedere una disciplina che, mantenendo fermi i principi cardine della tradizione forense, consentisse una convinta e significativa apertura degli spazi di esercizio e di sviluppo della professione.

Infatti, in esecuzione delle delibere assunte dal Congresso Nazionale Forense, tutte le suddette componenti hanno operato in maniera organizzata su cinque tavoli settoriali, che - nel corso delle numerose riunioni dedicate - hanno definito la stesura degli articolati di riferimento. L'elaborazione coordinata del testo finale è stata illustrata e discussa successivamente in sede plenaria: in termini generali, si è trattato - dunque - di una proposta normativa corale, all'esito di un confronto sistematico e profondo delle rappresentanze forensi.

Riteniamo, in proposito, necessario ribadire alcune argomentazioni, già formulate a suo tempo proprio in occasione dei lavori del citato tavolo, che conducono ad **alcune - limitate e specifiche - modifiche in melius di tale testo**, delle quali auspichiamo l'integrale accoglimento.

Crediamo che tali interventi siano pienamente coerenti con la *ratio* della riforma, nella prospettiva condivisa di **rendere la professione forense ancora più competitiva e aperta a cogliere le opportunità di crescita** sotto il profilo dell'organizzazione e della sostenibilità degli studi legali.

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

## SULLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI

- A. Con riferimento all'esercizio della professione forense in forma collettiva, **il Disegno di Legge in esame prevede nuove limitazioni (non presenti nella vigente normativa):**
1. la partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi deve corrispondere almeno a 2/3 del capitale sociale, dei diritti di voto *e del diritto alla partecipazione agli utili* (art. 2, lett. h, n. 9; la parte in corsivo non è presente nell'attuale formulazione dell'art. 4 *bis* L. 247/2012);
  2. *la società tra avvocati non può svolgere attività in favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo* (art. 2, lett. h, n. 11; la parte in corsivo non è presente nell'attuale formulazione dell'art. 4 *bis* L. 247/2012).
- B. Tali limitazioni proposte avrebbero la finalità di assicurare l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati soci di una società di capitali rispetto al socio di capitale. **Tale argomento non convince** perché, se i valori che si vogliono tutelare sono l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, allora dovrebbero essere regolate (e vietate) anche le situazioni nelle quali un professionista singolo o professionisti associati in forma diversa da quella societaria mantengano rapporti con uno o pochissimi clienti per i quali viene esercitata gran parte dell'attività e che, quindi, sono in grado di condizionare le scelte del professionista.
- C. **Le disposizioni in questione, se non modificate, rischiano di sortire l'effetto esattamente opposto, ossia di bloccare o ridurre decisamente l'attività professionale svolta (già attualmente) attraverso le società tra avvocati**, il cui numero - proprio in virtù della flessibilità dell'assetto organizzativo - sta rapidamente crescendo nel nostro ordinamento. È facile prevedere che, a fronte di una nuova disciplina che ne riduce fortemente l'operatività, dette società tra avvocati saranno poco o nulla incentivate a proseguire l'attività, impoverendo il tessuto professionale dell'Avvocatura italiana.
- D. Peraltro, quando è stato ravvisato un rischio per l'indipendenza dell'avvocato, non sono state introdotte limitazioni all'esercizio della professione, ma è stato inserito solo un richiamo alla necessità di non pregiudicare l'autonomia e la libertà dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico conferito. Si pensi, ad esempio, all'art. 4 L. 247/2012 sulle associazioni tra avvocati e multidisciplinari (*La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito*), oppure all'art. 23 L. 247/2012 sugli avvocati degli enti pubblici (*Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo*).
- E. Ma quel che più rileva è **che esistono già, nell'attuale assetto normativo, specifici ed efficaci presidi a tutela dell'indipendenza dell'avvocato.**
- 1° presidio.* I soci professionisti devono rappresentare i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto (art. 4 *bis* L. 247/2012).

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

2° presidio. La maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (art. 4 *bis* L. 247/2012).

3° presidio. Vi è poi un terzo presidio non previsto dall'art. 4 *bis* L. 247/2012: lo scrutinio che il Consiglio dell'Ordine competente è chiamato a svolgere in sede di esame della domanda di iscrizione di una società tra avvocati nell'albo speciale. In tale sede, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a verificare non solo la sussistenza dei requisiti formali previsti dall'art. 4 *bis* Legge n. 247/2012, ma anche la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 della Legge n. 247/2012 (che devono essere modulati, all'esito di un vaglio di compatibilità, rispetto alle società tra avvocati). Il Consiglio dell'Ordine è quindi tenuto a respingere la domanda di iscrizione di una società tra avvocati ove ritenga, sulla scorta della consultazione dei documenti allegati all'istanza, che vi sia la possibilità che l'operatività della società tra avvocati integri la violazione di norme deontologiche (quali, a titolo esemplificativo, il rischio di accaparramento di clientela o di violazione del dovere d'indipendenza ed imparzialità del socio professionista) (in tal senso si veda il parere 45/2024 reso dal CNF a seguito di uno specifico quesito formulato dell'Ordine degli Avvocati di Milano).

- F. La stessa sentenza della Corte di Giustizia, causa C-295/23 del 19/12/2024 (spesso richiamata da coloro che sono contrari alla stessa presenza del socio di capitale nelle società fra avvocati), *in realtà* chiarisce che, in assenza di armonizzazione delle norme professionali e deontologiche applicabili alla professione forense, **ciascuno Stato membro resta libero, in linea di principio, di disciplinare l'esercizio di tale professione sul proprio territorio.** Ciascuno Stato membro è, quindi, tenuto a verificare se le misure previste dalla normativa nazionale in tema di società tra avvocati siano sufficienti a preservare l'indipendenza e l'integrità dei soci professionisti in caso di partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale sociale, fermo restando che **eventuali misure restrittive della libertà di stabilimento e/o della libera circolazione dei capitali** sono da intendersi ammissibili soltanto ove (i) non discriminino i cittadini o le società di altri Stati membri; (ii) siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale; (iii) **siano proporzionate, ossia non eccedano quanto ragionevolmente necessario al raggiungimento dello scopo e non sia possibile sostituirle con altre misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso risultato.**
- G. Considerati gli specifici presidi già oggi esistenti (descritti al punto D), **le nuove limitazioni sarebbero in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e con gli articoli 49 e 56 TFUE in tema di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali.**
- H. Si aggiunga che la L. 183/2011, in tema di società tra professionisti, prevede l'ammissione in qualità di soci di «*soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento*» (art. 10), purché il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La normativa sulle società tra professionisti *non* prevede né vincoli nella distribuzione degli utili, né che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci professionisti, né che la società tra professionisti non possa prestare attività a favore del socio di capitale. **Si tratta, quindi, di limitazioni alla libertà di esercizio della professione che verrebbero introdotte per la prima volta soltanto per le società tra avvocati, con un'evidente disparità di trattamento rispetto alla società tra professionisti e con l'effetto di compromettere, solo per le prime, l'attrattività degli investimenti privati, e quindi la capacità competitiva.**

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

- I. Si consideri, poi, che la recente riforma fiscale del 2024, con l'introduzione dell'art. 177 *bis* del Testo unico delle imposte sui redditi - che ha previsto la neutralità fiscale per tutte le operazioni straordinarie riguardanti attività professionali, ivi inclusa la trasformazione da associazione professionale a società tra avvocati - ha dato finalmente slancio alla riforma dell'ordinamento forense del 2012 e all'utilizzo dello strumento societario per l'esercizio della professione forense. Introdurre, ora, a posteriori, ulteriori ed eccessive limitazioni all'esercizio della professione legale in forma societaria potrebbe pregiudicare le trasformazioni già avvenute e bloccare lo sviluppo della forma societaria che lo stesso legislatore ha voluto e fortemente incentivato anche, di recente, sul piano fiscale.
- J. In un momento storico in cui la professione forense deve affrontare un calo di attrattività, nuovi costi legati all'intelligenza artificiale e la competizione globale, solo un equilibrio tra autonomia professionale, apertura all'innovazione e accesso ai capitali potrà garantire la crescita sostenibile della professione, la tutela effettiva dell'indipendenza degli avvocati e servizi legali più efficienti e competitivi.
- K. Fermo quanto precede, al fine di evitare l'introduzione di ingiustificate limitazioni alla libertà di esercizio della professione in forma societaria, si potrebbe pensare di intervenire con strumenti diversi e maggiormente compatibili con le anzidette finalità di investimento.

## Partecipazione agli utili

Fermo restando che la partecipazione non proporzionale agli utili è consentita dalle norme di diritto societario ed è pienamente coerente con le finalità di investimento che legittimano, secondo la stessa legge professionale, la partecipazione di soci di capitale alle società tra avvocati, si potrebbe inserire una clausola che vieti distribuzioni non proporzionali degli utili limitatamente alla quota di fatturato eventualmente generato da attività prestate dalla società tra avvocati a favore del socio di capitale (ciò al fine di escludere il rischio che in sede di distribuzioni di utili il socio di capitale possa ricevere indirettamente uno "sconto" sulle fatture emesse verso la società tra avvocati in violazione della normativa in tema di equo compenso).

## Attività professionale a favore del socio di capitale

Il divieto assoluto di prestazione di attività professionale a favore del socio non professionista (o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo), se motivato dalla volontà di assicurare l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati soci di una società tra avvocati, introdurrebbe un vincolo alla capacità competitiva e di offerta di servizi integrati. Per venire incontro ad alcuni dubbi sollevati in sede di riforma, si potrebbe inserire una clausola che vieti alla società tra avvocati di svolgere attività professionale a favore del socio di capitale in misura prevalente.

\*

## Emendamenti richiesti

Per le ragioni che precedono, si chiedono i seguenti emendamenti all'art. 2, lett. h, punti 9) e 11) del Disegno di Legge recante "Delega per la riforma dell'ordinamento forense".

### **Art. 2, lett. h, punto 9**

La partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi deve corrispondere almeno a 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto e del diritto alla partecipazione agli utili. E' vietato distribuire in modo non proporzionale

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

la quota di utili pari alla percentuale del fatturato generato da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.

## Art. 2, lett. h, punto 11

La società tra avvocati non può svolgere attività in misura prevalente in favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.

*Oppure (in subordine)*

La società tra avvocati non può svolgere attività in favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo in misura superiore al [\*] del fatturato complessivo.

\* \* \*

## SULL'ELIMINAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

(C.D. DOPPIO 4%)

### NEI RAPPORTI PROFESSIONALI TRA AVVOCATI

Il Disegno di Legge in esame ha introdotto, all'art. 2, comma 1), lettera l), la figura dell'avvocato in regime di monocommittenza e di collaborazione continuativa, al fine di prevedere una serie di garanzie nel rapporto con avvocati, associazioni professionali o società tra avvocati.

È evidente che, nell'ambito di tali rapporti, il corrispettivo che l'avvocato riceverà per la sua prestazione intellettuale non aggiungerà alcun volume d'affari IVA a quello del committente (avvocato, associazione professionale o società tra avvocati).

Tuttavia, i soci delle associazioni professionali, le Società tra Avvocati e gli avvocati che si avvalgono di collaboratori iscritti alla Cassa Forense, una volta percepito il contributo integrativo del 4% dai loro clienti, lo versano - per le medesime attività e pratiche - sia alla Cassa Forense, sia ai loro collaboratori che emettono fattura (*c.d. «double dip»*).

In questo modo, gli avvocati che esercitano l'attività professionale in forma aggregata sono soggetti a una **immotivata duplicazione del contributo integrativo.**

In un quadro di rinnovata disciplina dell'Avvocatura, diventa essenziale - in ottica di crescita sistematica della professione - che la Cassa Forense adotti una regolamentazione atta a **eliminare quel doppio 4%** che il committente e l'avvocato monocommittente o collaboratore continuativo versano alla Cassa sul medesimo volume di affari IVA.

\*

### **Emendamenti richiesti**

Per le ragioni che precedono, si chiede di inserire, all'**Art.2 comma 1) lettera l)**, la seguente previsione:

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

[www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it)

*La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con modifiche introdotte al Regolamento Unico della Previdenza Forense entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riconosce ai soggetti iscritti alla Cassa forense il diritto di dedurre l'ammontare dei contributi integrativi corrisposti in pagamento di fatture ricevute da avvocati in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa al fine di evitare la duplicazione della contribuzione integrativa.*

Roma / Milano, 1° dicembre 2025

*Avv. Antonino La Lumia*

*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano*

*Avv. Valentina Masi*

*Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano*